

Rito lavoro: appello di una sentenza di primo grado introdotto con atto di citazione.

Riferimento alle SS.UU. 758/2022

Il caso affrontato dalla **Corte d'Appello di Firenze, sezione lavoro (sentenza n. 130/2022)** è, ad avviso della scrivente, particolarmente interessante in quanto contiene un espresso riferimento e commento alla recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 758/2022) relativa al caso in cui la parte abbia errato nella scelta dell'atto introduttivo.

Ma vediamo nello specifico il caso oggetto della pronuncia. Parte appellante ha proposto appello avverso una sentenza della sezione lavoro del Tribunale, con atto di citazione notificato entro il termine dei 30 giorni (dalla notifica della sentenza di primo grado) ma depositato in Cancelleria decorso suddetto termine.

La Corte ricorda come è giurisprudenza consolidata che l'appello della sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso secondo rito lavoro, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica, ovvero nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Allo stesso modo, l'atto di citazione eventualmente notificato deve essere comunque depositato entro il termine di cui sopra.

Parte appellante, all'eccezione di tardività, ha replicato richiamando la recente sentenza di Cassazione a Sezioni Unite (n. 758/2022), che espressamente statuisce che nei procedimenti di cui al d.lgs. 150/2011, qualora la domanda sia proposta erroneamente con atto di citazione invece che con ricorso, il giudizio è correttamente instaurato ove l'atto di citazione sia stato notificato tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri.

Il Collegio ha ritenuto che il principio espresso dalla Cassazione non è pertinente al caso di specie. Infatti, le Sezioni Unite hanno risolto una questione interpretativa relativa alla norma speciale di cui all'art. 4 del d.lgs. 150/2011, riferita ai giudizi di primo grado nei quali l'ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada viene impugnata avanti il Giudice di Pace. Cosa diversa è il giudizio regolato in primo grado dal rito lavoro e dunque dal codice di procedura civile.

Avv. Petra D'Andrea

Produzione riservata – 21 febbraio 2022

SENTENZA N. 130/2022
del 15.02.22

24

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: .

All'udienza collegiale del giorno

PRESIDENTE Dr. PAPAÏ MARIA LORENA

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TAITI NICOLETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
dr.ssa Ulderica Fanelli

Chiamata la causa

Attore principale

_____ sente

Convenuto principale

Avv. PARENTI ANNALISA

Avv. D'ANDREA PETRA, presente

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

~~❖~~ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.00

Firenze, 15 febbraio 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
dr.ssa Ulderica Fanelli

LA PRESIDENTE
dr.ssa Maria Lorena Papait



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

così composta:

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera

promossa da

appellante

contro

avv. Annalisa Parenti, Petra D'Andrea

appellata

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 807/2020 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 17 dicembre 2020

all'udienza del _____ con lettura del dispositivo e motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Firenze con la sentenza contestuale del 16 dicembre 2020, notificata il 17 dicembre 2020, respingeva in toto il ricorso nei confronti di _____ con il quale _____ aveva impugnato in licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con lettera consegnata l'11 maggio 2018, affermando la pretesa natura ritorsiva dello stesso licenziamento, la mancanza del giustificato motivo oggettivo e la violazione dell'obbligo di repace.

Di conseguenza, il Tribunale condannava il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese liquidate in euro 3000 oltre spese generali, Iva e Cpa.

_____ appellava la sentenza con atto di citazione notificato alla società il 18 gennaio 2021 e quindi depositato in via telematica il 27 gennaio 2021.

Lo stesso appellante rinotificava alla società l'atto di citazione in appello in data 10 settembre 2021, questa volta con il decreto di fissazione della presente udienza del 3 febbraio 2021.

La si costituiva per eccepire in rito l'inammissibilità dell'appello, e nel merito chiederne il rigetto in quanto infondato.

Rito

Secondo il collegio, l'appello è inammissibile.

La presente impugnazione, invece che con ricorso come richiesto dall'art. 433 cpc, era proposta con atto di citazione notificato alla società il 18 gennaio 2021 (ovvero entro il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 17 dicembre 2020), ma depositato in cancelleria il 27 gennaio 2021 (ovvero una volta decorso lo stesso termine).

In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che l'appello della sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso secondo il rito del lavoro, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della stessa sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Nel caso in cui l'appello sia stato - irrualmente - proposto con citazione la sua tempestività presuppone che nel termine perentorio sia avvenuto il deposito in cancelleria della citazione notificata.

In tal senso Cass. 21153/2021, n. 17666/2018, n. 21387/2017, n. 19298/2017, n. 1020/2017, n. 25061/2015, n. 22390/2015, n. 14401/2015.

Di conseguenza, l'appello in esame deve ritenersi tardivo.

La questione della tardività era eccepita nella memoria di costituzione della società appellata.

All'odierna udienza l'appellante replicava richiamando le Sezioni Unite n. 758/2022, secondo le quali < *Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima) >.*

Secondo il collegio il principio di diritto enunciato da quest'ultima pronuncia non è pertinente con il caso in esame, al quale invece espressamente si riferisce la nutrita giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Infatti, il principio delle Sezioni Unite riguarda il diverso caso in cui la parte privata abbia errato nella scelta dell'atto introduttivo con cui opporre ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e quindi risolve una questione interpretativa relativa a norma speciale (art. 4 D. Lgvo 150/2011) riferita ai giudizi di primo grado nei quali tale ordinanza venga impugnata avanti al Giudice di Pace.

Per contro, il principio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata riguarda invece il caso, sovrapponibile con quello in esame, nel quale la parte soccombente in un giudizio regolato in primo grado dal rito del lavoro (come pacificamente quello definito dalla sezione lavoro del tribunale di Firenze con la sentenza qui appellata) abbia erroneamente introdotto il giudizio di appello con atto di citazione.

Fra le massime già citate, proprio in materia di opposizione a sanzione amministrativa, Cass. n. 19298/2017 trattava espressamente la distinzione fra le due tipologie di contenzioso (atto introduttivo del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione in primo grado; atto introduttivo del giudizio di appello in secondo grado), ribadendo che per il giudizio di appello l'atto di impugnazione della sentenza debba essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto appena di inammissibilità dell'impugnazione.

Spese di lite

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante sulla questione preliminare di rito, liquidate in relazione agli importi minimi dei giudizi di appello dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non svolta in secondo grado.

Contributo Unificato ed esenzione dall'obbligo di pagamento

Nonostante che abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge esentano dal versamento del contributo unificato, nei confronti dell'appellante soccombente deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del C.U. (art. 1 comma 17 L. n.228/2012).

Il collegio aderisce in proposito alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale *< in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria >*, Cass. n. 26907/2018, conforme Cass. n. 13055/2018.

Ciò premesso, va infine richiamato l'ulteriore principio di diritto secondo il quale *< la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo) di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo) di diritto sostanziale tributario,*

consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. L'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno >, Sez. Un. n. 4315/2020.

In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il (doppio del) CU, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di (originario) versamento del medesimo C.U (ovvero con la formula finale "se dovuto").

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile perché tardivo.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di secondo grado, liquidate in € _____ oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.

Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Firenze, 15 febbraio 2022.

La Consigliera est.

dr. Roberta Santoni Rugiu



La Presidente

dr. Maria Lorena Papait

